

N. 10188/2015 REG.PROV.COLL.

N. 07274/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7274 del 2007, proposto da:

Licata Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Comandè, con domicilio eletto presso Marco Grispo in Roma, viale delle Milizie, 9;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Losanno Severino, Pulina Giommara;

per l'annullamento

mancata valutazione con l'aliquota del 31/12/04 per il conferimento della qualifica di luogotenente per cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 il dott. Silvio Ignazio Silvestri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che viene proposta opposizione al decreto n. 1595/2015, con cui è stata dichiarata la perenzione del ricorso in epigrafe sul presupposto che “l’istanza a firma congiunta del ricorrente e del difensore, depositata in data 23 gennaio 2015, risulta tardiva rispetto al termine previsto dall’art. 82 c.p.a.”, essendo pervenuto al ricorrente l’avviso della segreteria ai fini del deposito della nuova istanza di fissazione in data 31 marzo 2014;

Considerato che il ricorrente rileva che nella specie l’avviso di cui all’art. 82, comma 1, c.p.a. non è stato validamente comunicato al difensore costituito in quanto è stato trasmesso a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec del domiciliatario e pertanto non è mai pervenuto al procuratore costituito;

Considerato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 33/2014 ha pronunciato il principio di diritto secondo cui *“le comunicazioni di segreteria tramite posta elettronica certificata sono valide anche se riferite a ricorsi notificati prima dell’entrata in vigore del c.p.a. (purchè, comunque, successive a esso) e anche se indirizzate a un difensore che aveva omesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel ricorso o nel primo atto difensivo”*;

Ritenuto peraltro che, nel caso di specie, tale principio non trovi applicazione in quanto il difensore del ricorrente aveva indicato quale domicilio per la causa lo

studio di un collega, peraltro senza alcuna indicazione di pec e dunque non ha ricevuto alcuna valida comunicazione;

Considerato dunque che l'avviso di segreteria inviato alla pec del domiciliatario non integri il perfezionamento della comunicazione prevista dall'art. 82, comma 1, c.p.a. e che, conseguentemente, l'opposizione deve essere accolta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

Accoglie l'opposizione al decreto di perenzione n. 1595/2015 e fissa l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso al 12 ottobre 2016.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente, Estensore

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Roberto Vitanza, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)